

REGOLAMENTO (CE) N. 1117/1999 DELLA COMMISSIONE**del 28 maggio 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2566/98****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2566/98 della Commissione⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 24 al 27 maggio 1999, è fissata una restituzione massima pari a 315,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2566/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1999.

*Per la Commissione***Franz FISCHLER***Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 320 del 28.11.1998, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.